

IMPOSTE SUL REDDITO

L'apertura di Home Restaurantdi **Giovanna Greco**

L'Home Restaurant consente a chiunque di trasformare la propria casa e la propria cucina in un **ristorante occasionalmente aperto** per amici, conoscenti e perfetti sconosciuti (viaggiatori) che avranno la possibilità di sperimentare la cucina originale dei luoghi frequentati abitualmente o in occasione di un viaggio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente emanato la **risoluzione n. 50481/2015** in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che ha chiesto di chiarire come configurare l'attività di **cuoco a domicilio** e se tale attività possa rientrare tra quelle soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**Scia**) da presentare al Comune di residenza, al fine di stabilire l'*iter* da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a **tutela del consumatore finale**.

L'attività di **"Home Restaurant"** in base alle disposizioni dettate dalla L. 287/1991 *"anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato"*, non può che essere classificata secondo il Ministero come *"un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti sono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela"*.

Richiamando una precedente nota (**n. 98416** del 12.06.2013), il Ministero ricorda che in quell'occasione ha classificato come un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella **propria cucina** fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli **eventuali invitati**. Su questa base ha assimilato anche il **ristorante casalingo** ad un'attività vera e propria, considerata la modalità con la quale è esercitata.

Risultano quindi applicabili le disposizioni dell'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Pertanto, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** nonché **professionali** espressamente previsti dall'articolo 71 del **D.Lgs. n. 59/2010** e sono tenuti a presentare la **Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (Scia)** al Comune di residenza o a richiedere l'autorizzazione prevista, nel caso si tratti di attività svolte in zone tutelate. In precedenza, prima della pubblicazione della **risoluzione n. 50481/2015**, non occorrevano autorizzazioni del Comune o dell'Asl, perché l'attività di **Home Restaurant** non era assimilata ad un'attività di ristorazione aperta al pubblico, quindi sottoposta all'ottenimento di una licenza e alla verifica dell'idoneità dei locali.

Innanzitutto, per poter iniziare questo tipo di **attività** è opportuno riuscire a capire se la stessa

venga svolta in maniera **abituale** od **occasionale**; cioè, sia perché in caso di controlli potrebbe essere contestata la **mancata fatturazione** dell'operazione e l'**esercizio non regolare di una attività economica**, sia perché variano gli adempimenti.

Distinguiamo i due casi:

- **attività abituale di Home Restaurant:** qualora l'attività di cucina a domicilio venga effettuata con frequenza settimanale, mensile, o comunque non saltuaria, è necessario, ai fini fiscali, richiedere **l'apertura della partita Iva** e rilasciare regolare **fattura** ai clienti. Contestualmente è necessario presentare la Scia al Comune di appartenenza, ed iscriversi alla **gestione separata Inps**, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti;
- **attività occasionale di Home Restaurant:** nel caso in cui l'attività venga esercitata occasionalmente, quindi non si superino i 5.000 euro lordi annui, non esiste l'obbligo di aprire la partita Iva e di presentare la Scia al Comune. In questo caso, sarà sufficiente rilasciare ai clienti delle ricevute per prestazione di **lavoro autonomo occasionale**. Sulla ricevuta, qualora la prestazione sia di importo superiore ad euro 77,47, dovrà essere necessariamente apposta una marca da bollo da 2 euro. Tale documento sarà l'unico fiscalmente valido da conservare per dichiarare le somme percepite nella **dichiarazione dei redditi**.

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è quello **sanitario**. Infatti, è consigliabile anche per gli aspiranti **cuochi casalinghi** frequentare almeno un **corso di formazione** in fatto di preparazione e **somministrazione di alimenti e bevande**, anche se l'ambiente privato domestico è escluso dal campo di applicazione del **regolamento n. 852/2004/C**.